

# Proroga, per l'anno 2012, degli incentivi alle assunzioni – Ministero del Lavoro, Decreto 2/9/2013

---

7 Febbraio 2014

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2014, l'allegato [Decreto Interministeriale del 2 settembre](#) u.s., con il quale il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha previsto la proroga, per il 2012, dei benefici per le assunzioni di cui all'art. 2, commi 131, 132, 133, 134, 135 e 151 della L. n. 191/2009.

In particolare, è stata prevista la proroga, per l'anno 2012, dei seguenti interventi sperimentali:

**comma 131** - riconoscimento dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali ai fini del quale si tiene conto dei contributi maturati nell'ambito delle collaborazioni coordinate e continuative

- *prorogata, nel limite di spesa sostenuta nel 2011 pari a 6.132.079,00 euro;*

**comma 132** - contribuzione figurativa integrativa per i beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro che abbiano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva e che accettino un'offerta di lavoro

- *prorogata, nel limite di spesa sostenuta nel 2010 pari a 20.000 euro;*

**comma 134** - riduzione contributiva per i datori di lavoro che assumano lavoratori beneficiari dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, con almeno 50 anni di età

- *prorogata, nel limite di spesa sostenuta nel 2011 pari a 769.453,38 euro;*

**comma 134** - prolungamento della riduzione contributiva per i datori di lavoro che assumano lavoratori in mobilità o che beneficino dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, con almeno 35 anni di anzianità contributiva

- *prorogata, nel limite di spesa sostenuta nel 2011 pari a 37.506,17 euro;*

**comma 151** - incentivo, pari all'indennità riconosciuta al lavoratore e non ancora erogata, per i datori di lavoro che assumano, a tempo pieno e indeterminato, lavoratori destinatari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali o dell'indennità speciale di disoccupazione edile

- *prorogata, nel limite di spesa sostenuta nel 2011 pari a 794.629 euro.*